



2021/DIS/12

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed il Regolamento concernente la disciplina amministrativo-contabile dell'Istituto;

VISTA la legge n. 91 del 1° aprile 1999 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” – ed, in particolare, l’art. 8 concernente l’istituzione del Centro Nazionale Trapianti presso l’Istituto Superiore di Sanità;

CONSIDERATO che nell’ambito dello svolgimento delle attività di controllo e ricerca svolte dal Centro Nazionale Trapianti, si rende necessario affidare il servizio di prenotazione e rilascio titoli di viaggio e alberghieri per i valutatori addetti alle visite di verifica degli istituti di cui all’art. 3, c. 1 Lett. Q) D. Lgs. 191/2007, della struttura della rete nazionale trapianti di cui D.M. 19 novembre 2015 nonché della conformità ai requisiti di qualità e sicurezza applicabili ai Programmi Trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 191/2007, D. Lgs. 16/2010; Decreto Ministro Salute 2/11/2015);

VISTO il proprio Decreto in data 08/02/2021 con il quale la dott.ssa Ilenia Campini, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’affidamento del servizio sopra indicato;

CONSIDERATO che, con proprio decreto 2021/DLC/279, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), è stata autorizzata l’attivazione, mediante RdO aperta (ID 2747297) sulla piattaforma Me.PA, della procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio sopra richiamato per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto;

CONSIDERATO che l’importo presunto posto a base di gara è stato individuato dal RUP in complessivi euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) sulla base dell’incrocio dei dati desunti da un’analisi dei prezzi di mercato relativi alle Transaction Fee richieste dalle Agenzie di Viaggi quale corrispettivo dei servizi richiesti, declinati per tipologia (biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, alberghiera, ecc) e da una stima basata sulla programmazione delle visite ispettive in oggetto per i prossimi 24 mesi;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 24 febbraio u.s. e che non si è ancora pervenuti all’apertura delle buste economiche;

CONSIDERATO che, in ragione del peggioramento dello scenario epidemiologico da COVID19 verificatosi negli ultimi giorni e delle previsioni di adozione di nuovi interventi restrittivi causati dalla diffusione delle nuove varianti del virus, alcune ispezioni in programma per i prossimi mesi sono state annullate;

CONSIDERATO che, relativamente alle ispezioni ancora in programmazione, diversi addetti alle visite di verifica hanno manifestato la propria volontà di avvalersi del mezzo proprio al fine di evitare l’ulteriore rischio da contagio potenzialmente derivante all’utilizzo di un comune mezzo di trasporto;

TENUTO CONTO dell'imprevedibilità di detta circostanza attesa la riprogrammazione delle visite ispettive effettuata agli inizi del mese di febbraio 2021;

CONSIDERATO che il mutamento delle condizioni di fatto sopra esposto ha determinato la necessità di riconsiderare l'opportunità di proseguire la gara in esame nei termini ed alle condizioni già stabilite, risultando queste assolutamente non parametrare alle nuove esigenze del CNT;

VISTO l'art. 21 quinquies della L. 241/90 e s.m.i. a norma del quale la stazione appaltante ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo di indizione della procedura di gara per *“sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario”*;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia e tra gli altri:

- Consiglio di Stato, sentenza 6 maggio 2013 n. 2418, per la quale *“L'amministrazione è notevolmente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della l. 241/90, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di appalto, disposta in una fase non ancora definita dalla procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso ...”*;
- Tar Lecce, Sezione III – sentenza 15/09/2008 n. 2549 la quale recita : *“Sia la revoca sia l'annullamento d'ufficio di una gara d'appalto, intervenuti (come nel caso di specie) prima dell'aggiudicazione definitiva e quindi su atti endoprocedimentali, non richiedono una specifica motivazione dell'interesse pubblico, giustificandosi ex se in base alla sola dichiarata sopravvenuta inopportunità o riscontrata esistenza di vizi di legittimità, in difetto di qualsiasi effetto di consolidamento dei risultati della gara. Né, tantomeno, è giuridicamente apprezzabile, nelle more dell'aggiudicazione definitiva e del concreto inizio dell'attività oggetto d'appalto, il contrapposto interesse del privato alla conservazione degli atti di gara, atteso che non è ravvisabile in capo al medesimo alcuna posizione consolidata che possa postulare il riferimento ad un interesse pubblico prevalente, giustificativo del sacrificio dell'interesse privato (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 25 marzo 2005 n. 2132). Infatti, solo con l'intervento dell'aggiudicazione definitiva l'interessato acquista una posizione giuridica qualificata, meritevole di specifico apprezzamento, potendo fino a quel momento vantare nient'altro che una mera aspettativa alla conclusione in suo favore del procedimento di evidenza pubblica (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 1° settembre 2004 n. 8142)”*;

RICHIAMATO il disciplinare di gara il quale, all'art. 26, stabilisce che *“Il Centro Nazionale Trapianti si riserva la facoltà di prorogare la data di scadenza della gara, di sospenderla, di annullarla o revocarla, di indire nuovamente o non aggiudicare la gara, specificandone le motivazioni, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. (...) La partecipazione alla procedura di gara tramite Me.Pa. non potrà creare in ogni caso alcun diritto o aspettativa giuridica per gli operatori economici concorrenti. Pertanto nessun compenso potrà essere preteso per la partecipazione nel caso in cui, per sopravvenute e motivate circostanze, non si dovesse procedere all'aggiudicazione del servizio”*.

RITENUTO, pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, che ricorrano i presupposti per la revoca in autotutela della gara di cui si tratta;

VISTO l'impegno pluriennale 823, prenotato sulla voce 2264 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità:

- per l'Esercizio Finanziario 2021 per una spesa complessiva di Euro 27.450,00 (ventisettemilaquattrocentocinquanta/00);
- per l'esercizio finanziario 2022 per una spesa complessiva di Euro 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) IVA compresa;

- per l'esercizio finanziario 2023 per una spesa complessiva pari ad € 3.050,00 (tremilacinquanta/00) IVA compresa;

RITENUTO, conseguentemente, di dover disimpegnare le somme sopra richiamate;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si richiamano:

- 1) di **REVOCARRE** la gara per l'affidamento del servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e alberghieri per i valutatori addetti alle visite di verifica degli istituti di cui all'art. 3, c. 1 Lett. Q) D. Lgs. 191/2007, della struttura della rete nazionale trapianti di cui al D.M. 19 novembre 2015 nonché della conformità ai requisiti di qualità e sicurezza applicabili ai Programmi Trapianto di cellule staminali emopoietiche (CSE) previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 191/2007, D. Lgs. 16/2010; Decreto Ministro Salute 2/11/2015).
Durata contratto: mesi 24 (ventiquattro)
- 2) di **DISIMPEGNARE** la somma di € 27.450,00 (ventisettemilaquattrocentocinquanta/00) sulla voce 2264, impegno 823, A. F. 2021 e di annullare i successivi impegni di € 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento/00) e 3.050,00 (tremilacinquanta/00) prenotati rispettivamente per l'esercizio finanziario 2022 e per l'esercizio finanziario 2023, relativi al servizio suddetto.

Roma, 25/02/2021

IL DIRETTORE DEL
CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
Dott. Massimo CARDILLO

